



Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si allega il prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che:

- le risorse disponibili ammontano a complessivi € 13.673,00, di cui € 7.673,00 di risorse stabili ed € 6.000,00 di risorse variabili;

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full ti4me) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 7.673,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	917,00	0,00
3	B	1.016,00	3.048,00
2	C	1.177,00	2.354,00
1	D	2.271,00	2.271,00
0			0,00
6			7.673,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le risorse stabili non sono state incrementate in quanto il personale cessato nell'anno 2018 non aveva titolo alla Retribuzione individuale di anzianità (RIA);

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2020.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 7.673,00 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 7.673,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato dal 2017	€ 0,00
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 7.673,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016. L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 6.000,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	1 000,00	0,00
3	B	1 000,00	3.000,00
2	C	1 000,00	2.000,00
1	D	1 000,00	1.000,00
0	PLA	1.000,00	0,00
6			6.000,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2019.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo. Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Non viene operato alcun incremento/decremento.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 6.000,00 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 6.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 6.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ EX ART. 32 COMMA 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

L'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 1.858,84.

L'importo annuo destinato al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020, sulla base delle precedenti contrattazioni sino ad ora applicate, è quantificato pari a € 1.842,88 (dato aggiornato alla situazione attuale).

Non necessita pertanto utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% anche in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo - deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Il Fondo per lavoro straordinario ammonta ad € 1.350,00.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2020 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in convenzione, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si dà atto che le spese risultano stanziare nell'esercizio 2020, del Bilancio di previsione 2020/2022.

Si trasmette la presente relazione al Revisore dei conti per la certificazione così come previsto dall'art. 32, comma 12 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 – sottoscritto il 15/10/2018.

Gemona del Friuli, 16.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Claudio Sandruvi